



COMUNE DI VILLETTA BARREA

PROVINCIA DI L'AQUILA

Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione

Vista la nota della Regione prot.n. RA/407042 del 19/10/2021 registrata al Prot. n. 4470 in data 19.10.2021;

Visto il Decreto 19 luglio 2021 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021. (GURI n. 197 del 18-08-2021);

Visto l'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i.;

Visto il D.M. del 07/06/1999 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.i.;

SI RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e sino al **31 Dicembre 2021** possono presentare domanda, di contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione **annualità 2021 – Locazioni 2020** - di cui al fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito con Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i., utilizzando la modulistica allegata, i titolari di un contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali e con le modalità indicate nel presente bando.

Art. 1 REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Per poter accedere al contributo i cittadini devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A. Cittadinanza italiana;
- B. Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D.Lgs 06.02.2007, n. 30);
- C. Cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
- D. Residenza nel Comune di Villetta Barrea in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
- E. Essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato, di un alloggio non rientrante nelle Cat. catastali A1, A8, A9.
- F. Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del Decreto Ministeriale del 12/08/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 6/10/2020 n. 247 - l'accesso ai contributi è stato ampliato ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €. 35.000,00 e che si trovino in condizioni di precarietà determinata dall'emergenza COVID-19, che abbia comportato una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% nel periodo giugno-dicembre 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente (2019) e che non dispongono di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. Tale condizione deve essere necessariamente certificata con apposita dichiarazione resa nelle forme di legge o mediante ISEE corrente.
- G. non essere conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell'anno 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020 **"IL CONTRIBUTO NON È CUMULABILE CON LE ALTRE FORME DI SUSSIDIO PREVISTE DAL CD. "REDDITO DI CITTADINANZA"**.

H. NON SONO AMMISSIBILI:

- i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica e i contributi di cui al terzo comma, art. 11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98);
- chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000 come risulta dall'attestazione ISEE;



COMUNE DI VILLETTA BARREA

PROVINCIA DI L'AQUILA

Art. 2 LIMITI DI REDDITO

I limiti di reddito per accedere al contributo sono i seguenti:

- (Fascia A) - Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE) rapportato ai mesi del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 (€ 13.391,80), rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;
- (Fascia B) Reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63. Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00;
- Inoltre se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 7.6.19991 l'ISEE viene ridotto automaticamente dal foglio di calcolo del 25% e comunque non superiore a € 15.583,63. Le due condizioni non sono cumulabili.
- Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, il Comune deve richiedere una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del comune o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

Art. 3 REQUISITI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Presenza di ultra sessantacinquenne;
- Presenza di disabili con handicap riconosciuti ex art. 3 co. 3 Legge 104/92, ovvero con una invalidità superiore al 66%.

Per i nuclei familiari che possiedono detti requisiti, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito (Fascia A) e (Fascia B) possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

Art. 4 ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per quanto stabilito dal D.M. 07/06/1999, i Comuni fissano l'entità dei contributi secondo il principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi più bassi e con elevate soglie di incidenza del canone sul reddito ed il contributo viene calcolato sulla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario e verrà erogato come segue:

- **FASCIA A:** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone di locazione sul valore del reddito e non può essere superiore a **€ 3.100,00** nel caso in cui lo stesso valore ISEE del nucleo familiare anagrafico risulti uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.391,80**);
- **FASCIA B:** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.325,00** nel caso in cui lo stesso valore ISEE del nucleo familiare anagrafico risulti superiore a quello della fascia A e comunque che non sia superiore a **€ 15.853,63**.

L'importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01.01.2020 per i contratti già in essere a quella data.

Ai fini della determinazione della misura del contributo concedibile (Cc), per i mesi da gennaio a dicembre 2020, occorre far riferimento alle modalità di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale.



COMUNE DI VILLETTA BARREA

PROVINCIA DI L'AQUILA

- Il canone annuo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2020 ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto (ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili).
- L'entità del contributo da concedere non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo (al netto degli oneri accessori) ed il canone considerato sopportabile in relazione al reddito del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A):

Reddito del nucleo familiare = € 10.000;
canone annuo effettivo = € 3.600;
canone sopportabile = € 10.000 x 14% = € 1.400
ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo — canone sopportabile
Quindi ammontare del contributo = € 3.600 - € 1.400 = € 2.200 < € 3.100,00

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia B):

Reddito del nucleo familiare = € 14.000;
canone annuo effettivo = € 5.880;
canone sopportabile = € 14.000 x 24% = € 3.360
ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo — canone sopportabile
Quindi ammontare del contributo = € 5.880 - € 3.360 = € 2.520 > € 2.325, contributo concedibile € 2.325,00

Si precisa che il contributo è interamente a carico della Regione Abruzzo ed è finanziato con i fondi nazionali per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. L'eventuale contributo verrà liquidato agli ammessi al beneficio, solo dopo l'assegnazione ed il trasferimento dei fondi da parte del Ministero dei Lavori Pubblici alla Regione Abruzzo e dalla stessa Regione al Comune, secondo i criteri predefiniti e fino a concorrenza delle disponibilità.

Art. 5 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati alla concessione del contributo per l'annualità 2021 - Locazioni riferite al 2020 - devono presentare al Comune di Villetta Barrea la richiesta di contributo in carta semplice, utilizzando la domanda appositamente predisposta e scaricabile dal sito internet istituzionale www.comune.villettabarrea.aq.it

IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 12:00 del 31 DICEMBRE 2021

secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo Pec: comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it; (modalità consigliata)
 - soltanto in caso di assoluta impossibilità a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Villetta Barrea, in Via Benedetto Virgilio n. 29 - 67030 – Villetta Barrea (AQ)
- Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Demografici telefonando al 086489134 – 086489160 negli orari di ufficio.

Art. 6 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse dal beneficio economico in questione:

- **tutte le domande presentate dopo le ore 12:00 del 31/12/2021 (farà fede il timbro del protocollo del Comune di Villetta Barrea) e nel caso di spedizione mezzo posta raccomandata il timbro di accettazione dell'Ufficio Postale;**
- **tutte le domande che risultino incomplete.**

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento alla Legge 431/98 e al Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999 e alle altre leggi e decreti vigenti in materia.



COMUNE DI VILLETTA BARREA

PROVINCIA DI L'AQUILA

Art. 7 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- 1) copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda; (obbligatorio)
- 2) copia del permesso di attestazione di iscrizione anagrafica (solo per cittadini U.E.);
- 3) copia del titolo di soggiorno valido (solo per i cittadini extra U.E.);
- 4) copia del contratto di locazione (regolarmente registrato) nonché copia dell'attestato di pagamento annuale (2020) dell'imposta di registro; (obbligatorio)
- 5) copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone di locazione anno 2020 al netto degli oneri accessori, debitamente sottoscritte dal locatore che è anche sottoscrittore del contratto; dette copie dovranno essere autenticate, ex D.P.R. 445/2000, dallo stesso richiedente. Nel caso in cui le ricevute dovessero presentare una sottoscrizione diversa da quella del locatore dovrà essere prodotto il relativo atto di delega con cui il locatore stesso autorizza terzi a riscuotere per suo conto i canoni d'affitto del 2020. Ove il pagamento predetto (anno 2020) dovesse essere documentato con dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal locatore, questa assumerà efficacia solo se sarà corredata da copia del documento di riconoscimento del dichiarante (D.P.R. 445/2000); (obbligatorio)
- 6) copia ISEE; (obbligatorio)
- 7) certificazione sanitaria attestante eventuale presenza nel nucleo familiare di componenti disabili, da cui risulti il riconoscimento dell'handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92, ovvero un'invalidità superiore al 66%.
- 8) richiedenti che presentano domanda ai sensi dell'art. 1 lett. F) del presente avviso, devono produrre anche la dichiarazione ISEE in corso di validità e una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di trovarsi in condizioni di precarietà determinata dall'emergenza COVID-19, che abbia comportato una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente (2019) e che non dispongono di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

Art. 8 ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 l'Amministrazione Comunale potrebbe procedere ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche presso gli istituti bancari.

Villetta Barrea, li 26 NOV 2021



IL SINDACO
Dr.ssa Giuseppina Colantoni